

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE  
DIPARTIMENTO AMBIENTE  
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4398 in data 21-08-2024

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-BIS, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLE ACQUE WTP PROVENIENTI DALL'IMPIANTO TVB DELLO STABILIMENTO COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A. DI AOSTA, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E ESITI VALUTAZIONE EX ART. 242-TER DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

In assenza del Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, il Coordinatore del Dipartimento Ambiente

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore, facendo riferimento alle modalità di valutazione delle medesime come riportate al P.D. 1158/2024;
- richiamato l'art. 242-ter del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo alla valutazione degli interventi e opere nei siti oggetto di bonifica;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, e successive integrazioni e modificazioni;

- richiamata la nota prot. n. 102 in data 3 aprile 2024, acquisita al prot. n. 2684/TA, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha inoltrato richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui all'oggetto relativa alla realizzazione di un impianto di trattamento e recupero delle acque WTP provenienti dall'impianto TVB;

- richiamata la nota prot. n. 2842/TA in data 9 aprile 2024 con la quale si è proceduto all'indizione della conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in merito alle modifiche non sostanziali sopra citate, relativamente agli artt. 29-nonies e 242-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- richiamata la nota prot. n. 109 in data 19 aprile 2024, acquisita al prot. n. 3154/TA, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha inoltrato ulteriori informazioni progettuali;

- richiamato il parere tecnico espresso da ARPA Valle d'Aosta con nota prot. n. 5280 in data 22 aprile 2024, acquisito in medesima data al prot. n. 3197/TA, che recita, tra il resto, quanto segue:

### **“3. Prescrizioni gestionali proposte**

#### **-Acque reflue**

*L'impianto di trattamento e ricircolo delle acque reflue provenienti dall'impianto TVB rappresenta un'evidente miglioria ambientale e va ad attuare specifiche BAT previste sia a livello di trattamento delle acque provenienti da tale tipologia di reparto sia di riutilizzo delle acque interne.*

*Al fine di garantire la corretta gestione dell'impianto di trattamento, questa Agenzia propone le seguenti prescrizioni:*

- *dovranno essere messe in atto tutte le attività di verifica e manutenzione del sistema di trattamento utili al suo regolare ed efficiente funzionamento e, in particolare, le attività di asportazione delle scaglie dal fondo del sedimentatore tronco-conico, di controlavaggio almeno giornaliero dei filtri a sabbia, di allontanamento delle sostanze oleose separate dai sistemi di disoleazione e di verifica dello stato di riempimento degli ispessitori con relativo svuotamento se necessario;*
- *deve essere istituito un registro di verifica e manutenzione del sistema di trattamento delle acque reflue nel quale devono essere riportati tutti gli interventi di verifica e di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli interventi di riparazione o sostituzione di parti dell'impianto, con indicazione della data dell'intervento/verifica, nominativo del personale che ha effettuato l'intervento/verifica e descrizione dettagliata delle operazioni condotte.*

*Inoltre, considerando le possibili modifiche qualitative e quantitative che potrebbe subire lo scarico finale SA01 a seguito dell'entrata in esercizio del nuovo sistema di trattamento e ricircolo acque, questa Agenzia ritiene necessaria l'apertura di uno specifico tavolo tecnico in merito alla tematica “Gestione acque reflue”.*

#### **- Acque sotterranee**

*In relazione alla gestione dell'impianto e alle periodiche manutenzioni, come già anticipato negli incontri preliminari, si ritiene necessario prevedere la periodica verifica delle strutture interrato e in particolare del separatore troncoconico (Fossa scaglia - Scale pit – SP10) mediante prove non invasive e non distruttive, scientificamente più solide della sola verifica visiva, al fine di accertare l'assenza di usura o lesioni tali da comprometterne l'impermeabilità. La tipologia di queste prove potrà essere definita e approvata anche a seguito della realizzazione dell'opera ma risulta*

*fondamentale per il monitoraggio nel lungo periodo dello stato dell'opera e in particolare della Fossa scaglia (SP10), struttura sottoposta a maggiori sollecitazioni/usura e interrata a una quota prossima al livello storico della falda.*

*Dalla documentazione presentata apparentemente risulta che:*

- *la massima profondità di scavo non intercetta il massimo innalzamento della falda*
- *il franco tra la profondità di scavo e il massimo innalzamento della falda è comunque nell'ordine di un metro o meno;*

*non essendo quindi previste attività di pompaggio delle acque di falda dal fondo scavo in corso di realizzazione dell'opera, qualora queste attività si rendessero necessarie ad oggi non risultano autorizzate.*

*Al fine di definire in modo univoco il franco dell'impianto rispetto al livello di falda (livello notevolmente variabile nel tempo), risulta necessario che venga riportata la quota assoluta del fondo dello scavo e del fondo dell'impianto una volta realizzato.*

*Sebbene le attività di monitoraggio della falda in corso di realizzazione dell'opera e nella fase successiva di entrata in servizio siano riportate nel documento relativo alla gestione delle TRS, non oggetto delle presenti considerazioni, si ritiene opportuno anticipare quanto segue:*

- *Piezometro di Monte: è necessario realizzare un piezometro di monte maggiormente prossimo all'impianto, il piezometro A099 sarà comunque mantenuto in monitoraggio al fine di monitorare lateralmente l'area dell'impianto e della nuova estensione laterale del piazzale;*
- *la valutazione speditiva della presenza di idrocarburi, mediante sonda freaticometrica deve essere effettuata con una frequenza più serrata in fase operativa, almeno ogni quindici giorni se manuale;*
- *considerata la tipologia di reflui trattati dall'impianto e la prossimità del piezometro Pz-WTD allo stesso, ci si riserva di valutare e approvare in un secondo tempo le modalità di prelievo proposte (tipologia e profondità pompa).*

#### **- Rumore**

*La relazione di valutazione previsionale di impatto acustico è stata presentata per la realizzazione di nuove torri evaporative di raffreddamento che verranno realizzate in asse parallelo al capannone TVB dello stabilimento Cogne Acciai Speciali.*

*Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 10 comma 7 della legge regionale 20/2009.*

*La conformità del progetto ai valori limite previsti dalla normativa vigente sull'inquinamento acustico va valutata in riferimento alla rumorosità immessa nell'ambiente esterno e a quella immessa all'interno di ambienti abitativi.*

*Dalle misure, dai calcoli e dalle considerazioni effettuate, i livelli ottenuti risultano inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente.*

*Il parere che questa Agenzia rilascia ai sensi dell'art. 10 comma 7 della LR 20/2009, in relazione alla documentazione presentata, risulta positivo.*

*Per quanto riguarda l'eventuale attività cantieristica necessaria per la predisposizione del capannone che ospiterà l'attività in esame, i limiti da rispettare rimangono quelli indicati dalla vigente normativa, salvo deroghe o esenzioni da autorizzazione che possono essere concesse dal Comune (Art. 13 - Legge regionale n. 20/2009).*

*Si fa presente che gli organi di controllo (Art. 14 - LR 20/2009) possono richiedere la verifica acustica ad attività in esercizio atta a dimostrare il rispetto dei valori limite.*

#### **- Emissioni in atmosfera**

*Il progetto prevede la realizzazione di n. 7 torri evaporative che daranno origine al punto di emissione denominato E110.*

Tali impianti provocheranno l'emissione in atmosfera di vapore acqueo, sostanza per la quale la normativa ambientale vigente non prevede limiti di emissione. Pertanto per tali impianti non si prevedono prescrizioni particolari per le emissioni in atmosfera.

Nella tabella seguente sono riportati i parametri relativi al punto di emissione E110.

<i>Punto di emissione</i>	<i>Fasi lavorative</i>	<i>Portata (Nm<sup>3</sup>/h)</i>	<i>Temperatura (°C)</i>	<i>Altezza da terra (m)</i>	<i>Diametro o lati del camino (m)</i>	<i>Tipo di impianto di abbattimento</i>	<i>Durata media dell'emissione</i>
E110	Torri evaporative impianto TVB	Non definita	25	14	Non applicabile	Nessuno	24 h/giorno 7 gg/settimana 48 sett/anno

### **- Conclusioni**

*Il parere tecnico ai fini della modifica non sostanziale del provvedimento AIA in oggetto è positivo alle condizioni riportate nel paragrafo 3 del presente documento.”;*

- richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22 aprile 2024, che recita quanto segue: “All’avvio della seduta, il proponente provvede ad illustrare quelle che sono le finalità e gli obiettivi del progetto presentato, richiamando, tra il resto, quanto riportato nella nota di accompagnamento alle integrazioni documentali presentate. Il progetto di trattamento e recupero interno delle acque provenienti dall'impianto di laminazione TVB, una volta a regime, permetterebbe un cospicuo risparmio idrico rispetto all'emungimento dai pozzi presenti all'interno dello stabilimento, unitamente al conseguimento di un miglioramento delle prestazioni di abbattimento dell'impianto di depurazione centrale che confluisce le acque depurate allo scarico SA01, presso corpo idrico superficiale. Il proponente provvede a illustrare le diverse parti dell'impianto e le relative funzioni nel ciclo di trattamento.

Le acque di raffreddamento vengono convogliate attraverso vari canali di raccolta in un unico canale che alimenta la Fossa scaglia (Scale pit – SP10), costituita da un sedimentatore a forma tronco-conica. Dalla Fossa scaglia l'acqua viene inviata prima ai sedimentatori longitudinali, quindi ai filtri a sabbia, infine alle torri di raffreddamento. Successivamente viene raccolta in due vasche, di cui una esistente, da dove viene pompata agli utilizzi. Durante il processo di raffreddamento con torre evaporativa una parte di acqua viene persa per evaporazione con conseguente incremento dei sali contenuti nell'acqua rimanente. Periodicamente sarà quindi necessario scaricare una parte di acqua contenuta nel circuito come spurgo (blow-down) e ripristinare il quantitativo di acqua spurgata ed evaporata mediante nuova acqua (make-up).

Si evidenzia che la realizzazione dell'impianto risulta particolarmente impattante per quanto concerne i volumi e la qualità delle terre e rocce da scavo che sarebbero generate: questo per permettere il fluire delle acque dal reparto produttivo verso la prima sezione dell'impianto (sedimentatore tronco-conico) a gravità e non a pressione.

Ai fini della valutazione in ambito di A.I.A., ARPA VDA ha emesso con nota prot. n. 5280 del 22/04/2024, un parere tecnico acquisito in data odierna al prot. n. 3197/TA di cui si fa lettura nel corso della seduta. Il medesimo viene posto in allegato al presente verbale.

[...]

In base a quanto riportato, la Conferenza ritiene necessaria l'istituzione di due tavoli tecnici: uno relativo alla valutazione della **gestione delle acque reflue** al fine di valutare gli effettivi impatti dell'impianto sul depuratore posto a valle, ovvero relativamente allo scarico finale SA01; in tale ambito sarà preso in considerazione anche il piano di manutenzioni che il Gestore dovrà inviare. Il secondo tavolo tecnico sarà relativo ai monitoraggi dei possibili **impatti sulla falda** dell'opera sia

in fase di costruzione che in fase di esercizio. Nell'ambito di tale tavolo tecnico sarà valutato il posizionamento del piezometro di monte, gli esiti dei monitoraggi e la loro eventuale ridefinizione in modalità e frequenza. Relativamente a tali monitoraggi, il dott. Chiono specifica che i monitoraggi degli idrocarburi presso il pozzo indicato essere di valle dell'impianto saranno eseguiti mediante sonda di tipo a diffrazione non immersa, ovvero misura manuale da parte di un operatore che sarà adeguatamente formato. Sarà cura dell'Amministrazione regionale competente in materia di AIA provvedere alla convocazione di detti tavoli tecnici.

In base a quanto finora riportato, si ritiene che la valutazione relativa agli impatti ambientali oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale sia conclusa con esito positivo vincolata alla predisposizione delle integrazioni richieste, come sopra riportate, da parte del proponente.

In merito alla valutazione dei possibili impatti sulla falda, il Gestore specifica che nella struttura del sedimentatore tronco-conico sarà posta una intercapedine contenente bentonite a protezione di possibili impatti verso la falda; allo stesso tempo dichiara che è in fase di valutazione il metodo ritenuto più congruo per le valutazioni periodiche (semestrali) dello stato di usura del fondo del medesimo. La tipologia di tecnologia che sarà utilizzata dovrà essere comunicata unitamente alle manutenzioni e controlli già richiesti nei paragrafi precedenti. Il Gestore dovrà aggiornare le sezioni del sedimentatore tronco-conico con l'indicazione di tale strato intermedio di bentonite oltre a riportare chiaramente quelli che sono i presidi di protezione ambientale messi in atto nell'impianto così come i monitoraggi che si prevedono di attuare dandone indicazione anche nel caso in cui non siano ancora interamente definiti. Tali indicazioni risultano importanti nell'ambito di valutazione dei possibili impatti sia verso la falda sottostante sia rispetto ad un possibile aggravio dell'inquinamento del suolo. Il proponente dichiara che il riempimento degli spazi residui dello scavo a seguito della costruzione del sedimentatore tronco-conico avverrà seguendo una precisa stratigrafia in base alla disponibilità e caratteristiche delle terre derivanti dal medesimo cantiere di scavo: si richiede di predisporre idonea sezione recante indicazione della prevista stratigrafia di riempimento.

Relativamente all'ambito di applicazione del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 recante la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, si ritiene che il piano di utilizzo previsto sia approvato in ambito di A.I.A. con riserva, in attesa delle valutazioni che saranno effettuate nell'ambito di valutazione previsto dall'art. 242-ter. Tale valutazione dovrà essere parte integrante dei documenti necessari al rilascio del titolo abilitativo in ambito edilizio rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Relativamente alla gestione della pratica edilizia, il proponente dichiara che questa verrà presentata al Comune a lotti, con l'avanzare delle attività di scavo e costruzione dell'impianto. Il rappresentante del Corpo Forestale della Valle d'Aosta ritiene che tale approccio non risulta inficiare la definizione di unicità del cantiere in quanto i vari lotti sono considerati come parte di un unico intervento globale. A tale proposito si richiede al proponente di riportare un documento dove si riportino quelli che potrebbero essere i possibili lotti di suddivisione del cantiere, ovvero per i quali sarebbero richiesti i singoli titoli abilitativi in ambito edilizio; nel medesimo si richiede vengano riportati anche i titoli abilitativi necessari in base alla tipologia di intervento per i singoli lotti, quali SCIA o permesso di costruire. Questo documento può essere anche rappresentato da una planimetria con relativa legenda o cronoprogramma.

[...]Il proponente richiede di valutare la possibilità di posizionare terre e rocce da scavo risultanti in colonna B presso l'area interna denominata MW3, attualmente oggetto di un progetto approvato di messa in sicurezza ambientale presentato da parte di VdA Structure: si ritiene che tale possibilità dovrà essere valutata nell'ambito della messa in sicurezza dell'area, ovvero della procedura ex art. 242 D.Lgs 152/2006 gestita dalla competente Struttura regionale.

Il rappresentante del Comune intervenuto precisa che per quanto riguarda i lavori edili da eseguire occorre sia presentato una richiesta di permesso di costruire, con allegato il verbale della conferenza, al fine di evitare la richiesta di ulteriori pareri in quanto già espressi in fase di conferenza. Naturalmente andranno allegati: elaborati grafici delle opere e relazione tecnica

*esplicativa. Per quanto riguarda le opere strutturali, si ricorda che se trattasi di opere strategiche occorrerà sia richiesto il parere preventivo all'Assessorato Regionale opere Pubbliche (ufficio sismico) altrimenti con l'inizio dei lavori occorrerà presentare il deposito strutturale.*

*Si specifica che il presente procedimento non è inclusivo dei titoli abilitativi in materia edilizia.*

*Si specifica, inoltre, che sebbene la valutazione ex art. 242-ter D.Lgs. 152/2006 dovrebbe essere richiesta dal Comune nell'ambito del/dei procedimento/i di rilascio del/dei titolo/i abilitativo/i, al fine di garantire la massima collaborazione e nell'economia ed efficienza dell'azione amministrativa, la conferenza di servizi ha stabilito che tali valutazioni saranno effettuate separatamente dai singoli Enti, regolarmente convocati alla conferenza di servizi di cui trattasi. In particolare, le valutazioni ex art. 242-ter saranno costituite dal parere della S.O. Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, competente ex art. 242-ter (limitatamente alle relative competenze), dal parere dell'ARPA Valle d'Aosta, del cui supporto tecnico si avvale la S.O. competente di cui sopra e dal parere del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta - Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro, competente per effettuare le valutazioni nel merito del d.lgs. 81/2008.[...]"*

- richiamata la nota prot. n. 111/14 del 24/04/2024 acquisita in medesima data al prot. n. 3316/TA con la quale il proponente procedeva con l'invio delle integrazioni documentali richieste in sede di conferenza dei servizi;

-richiamata la nota prot. n. 3749/TA del 14/05/2024 mediante la quale l'Amministrazione procedente ha provveduto ad inoltrare la documentazione di cui al punto precedente alle amministrazioni coinvolte provvedendo a richiedere alle autorità coinvolte nella valutazione effettuata ai sensi dell'art. 242-ter l'emissione di un parere tecnico di competenza in merito alla documentazione oggetto di valutazione, come integrata dalla documentazione richiamata al punto precedente;

- richiamata la nota tecnica prot. n. 6709 del 23/05/2024 acquisita in medesima data al prot. n. 4009/TA con la quale ARPA VDA ha provveduto a inviare il parere tecnico nell'ambito della valutazione ex art. 242-ter nel quale si legge, tra il resto "si ritiene che le terre e rocce da scavo prodotte possano essere riutilizzate nelle aree CAS secondo quanto riportato nella documentazione presentata, precisando che:

- *In assenza della approvazione formale di progetti di messa in sicurezza che prevedano il riutilizzo di TRS con concentrazioni superiori alle CSC, queste potranno essere riutilizzate solo nell'area di cantiere del progetto oggetto di approvazione (scarpata e "scale pit").*

- *Il loro riutilizzo nello scavo dello "scale pit" è autorizzabile solo a condizione che:*

- *la porzione di TRS con concentrazioni maggiori alle CSC sia riutilizzata per il riempimento della porzione più superficiale dello scavo (primi metri) e quindi non prossima alla falda;*
- *la porzione più profonda dello scavo sia riempita con TRS conformi alle CSC;*
- *sia tenuta traccia documentale delle profondità di posa delle TRS di diversa qualità;*
- *qualora possibile, il riutilizzo di TRS con concentrazioni maggiori alle CSC all'interno dello scavo del "scale pit" sia evitato. A tale scopo sarà utile provvedere al più presto all'attivazione della procedura per valutare la possibilità di ricollocare una porzione di TRS con concentrazioni superiori alle CSC all'interno della messa in sicurezza di MW3 e/o valutare diversi cronoprogrammi di scavo\interventi in modo da massimizzare la quantità di TRS con concentrazioni maggiori alle CSC ubicabili nell'area della scarpata.*

- *Tutte le aree oggetto del cantiere siano restituite con una idonea pavimentazione superficiale, atta a limitare il percorso di lisciviazione ed interrompere il percorso di esposizione*

*alle polveri ed al contatto dermico. A tale scopo particolare attenzione andrà posta nel raccordo tra le aree asfaltate e le platee in cemento.*

*- Il rispetto o meno delle CSC per le TRS escavate e quindi la loro destinazione sia necessariamente confermata dalle ulteriori analisi eseguite in corso d'opera sul materiale escavato come previsto nella documentazione in esame. Particolare attenzione in merito, andrà posta alla verifica delle TRS che verranno ubicate nello scavo dello "scale pit" e alla quota residua degli "scotichi" (al netto della pavimentazione) ad oggi considerata con concentrazioni inferiori alle CSC.*

*- Risulta indispensabile tenere traccia delle ulteriori caratterizzazioni eseguite in corso d'opera e delle effettive destinazioni delle terre e rocce da scavo in funzione delle succitate caratterizzazioni.*

### ***Interferenze dirette con la falda***

*In merito alle possibili interferenze con la falda sottostante le aree oggetto di intervento e quindi ad un'interferenza ed aggravamento della contaminazione già esistente nella stessa, si richiama quanto espresso nel parere per la conferenza dei servizi del 22/04/2024, solo parzialmente recepito nella documentazione in esame. In particolare si ribadisce che:*

*- Dalla documentazione presentata risulterebbe che:*

- la massima profondità di scavo non intercetta il massimo innalzamento della falda;*
- il franco tra la profondità di scavo e il massimo innalzamento della falda sia comunque nell'ordine di un metro o meno.*

*- Non essendo quindi previste attività di pompaggio delle acque di falda dal fondo scavo in corso di realizzazione dell'opera, qualora queste attività si rendessero necessarie ad oggi non sono autorizzate.*

*- Al fine di definire in modo univoco il franco dell'impianto rispetto al livello di falda (livello notevolmente variabile nel tempo), risulta necessario che sia resa nota la quota assoluta del fondo dello scavo del fondo dell'impianto una volta realizzato.*

*- La valutazione speditiva della presenza di idrocarburi, mediante sonda freaticometrica sia effettuata con una frequenza più serrata in fase operativa, almeno ogni quindici giorni se manuale, per almeno un anno dall'entrata in servizio dell'impianto. Tale frequenza potrà essere rivalutata in seguito.*

*- Gli accorgimenti costruttivi che prevedono l'impermeabilizzazione del fondo dello scavo dello "scale pit", mediante posa di bentonite siano meglio esplicitati al livello progettuale.*

*Per quanto di competenza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate si ritiene che le opere in esame non costituiscano interferenza con le opere di bonifica previste sul sito oggetto di bonifica tale da non consentirne l'esecuzione.";*

*- richiamata la nota tecnica prot. n. 52183 del 31/05/2024 acquisita in medesima data al prot. n. 4220/TA con la quale la Struttura complessa dell'Azienda U.S.L. Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro ha provveduto a inviare il parere tecnico nell'ambito della valutazione ex art. 242-ter nel quale si legge, tra il resto "per quanto di competenza della scrivente struttura e limitatamente all'ambito di applicazione delle valutazioni di cui all'art. 242-ter del d.lgs. 152/2006, si richiede:*

- 1. la nebulizzazione delle aree durante le attività di scavo e comunque ogni qualvolta vengano prodotte polveri;*
- 2. la copertura dei cumuli di terra con opportuni teli;*
- 3. il campionamento dell'aria al fine della verifica del rispetto dei limiti di esposizione professionale. Qualora venisse rilevato un superamento di tali limiti dovranno essere messe in atto*

*tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.*

*Si ricorda, infine, che al datore di lavoro spetta la valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione individuate a seguito della valutazione stessa ai sensi del d.lgs. 81/2008.”;*

*- richiamata la nota tecnica prot. n. 4260/TA del 03/06/2024 con la quale la S.O. economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive ha provveduto a inviare il parere tecnico nell'ambito della valutazione ex art. 242-ter nel quale si legge, tra il resto “[...] si comunica, ex art. 242-ter d.lgs. n. 152/2006, che si ritiene che gli interventi e le opere previste saranno realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con l'esecuzione e il completamento della bonifica, purché siano rispettate le prescrizioni riportate nei citati pareri dell'ARPA Valle d'Aosta e della S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'AUSL della Valle d'Aosta e a condizione che sia rispettato tutto quanto di seguito indicato, oltre alle prescrizioni fornite in sede di conferenza di servizi, il 22 aprile 2024.*

*[...] Preso atto che: [...]*

*- Durante la riunione della conferenza di servizi del 22 aprile 2024 si è condiviso che l'assenza di CSR approvate costituisce, per il sito di cui trattasi, un vincolo sproporzionato e un'ingiustificata limitazione alla gestione delle TRS in esclusione dall'applicazione della normativa sui rifiuti; infatti ciò impone, per ragioni esclusivamente formali, di gestire sempre come rifiuto le TRS con C>CSCcolB comportando, a causa dei costi connessi a tale modalità di gestione, l'impossibilità per la società Cogne Acciai Speciali S.p.A. di realizzare opere che avrebbero un impatto ambientale positivo, anche dal punto di vista della contaminazione presente in falda;*

*- La valutazione ex art. 242-ter D.Lgs 152/2006 di cui trattasi è positiva a condizione che siano rispettate varie prescrizioni fra le quali, ai successivi punti 11. e 12., l'esecuzione di asfaltature secondo le modalità approvate con il provvedimento dirigenziale n. 3751 in data 25/08/2016, il quale ha approvato, ex art. 242 D.Lgs. 152/2006, il documento “Caratterizzazione della falda della piana di Aosta, comprendente l'area “ex Cogne” – Studio tecnico riguardante l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza delle aree interessate da attività industriali CAS mediante la segregazione delle superfici esposte all'azione di lisciviazione da parte delle acque meteoriche – parte D) – Integrazione delle procedure tecniche previste per i lavori da eseguire nelle aree ex Cogne – giugno 2016”;*

*- Le suddette modalità, che prevedono l'esecuzione di una asfaltatura abbinata a un geocomposito rinforzato impermeabilizzante, sono state approvate ex art. 242 D.Lgs 152/2006 e costituiscono una soluzione alternativa al capping ma che ne risulta equivalente, in termini di isolamento del sottosuolo dalle acque di scorrimento sulla superficie, e costituiscono integrazione alle modalità e alle procedure tecniche e operative da applicare nell'ambito dei lavori di riqualificazione nelle aree ex Cogne; ciò implica che le TRS con C>CSCcolB che saranno riutilizzate nel cantiere dell'opera di cui trattasi per il riempimento del nuovo muro di contenimento del parco billette saranno segregate dall'azione di lisciviazione da parte delle acque meteoriche tramite la realizzazione della citata asfaltatura impermeabilizzante approvata ex art. 242 D.Lgs 152/2006, mentre, nell'attuale ubicazione delle terre che saranno movimentate nella realizzazione dell'opera di cui trattasi, non vi è un'equivalente garanzia di segregazione, pertanto la realizzazione dell'intervento comporta un miglioramento anche da tale punto di vista;*



- Il citato parere dell'ARPA Valle d'Aosta in data 23 maggio 2024, prot. n. 6709, acquisto agli atti del Dipartimento ambiente in pari data, prot. n. 4009/TA, in merito a quanto sopra riportato, esplicita quanto di seguito sintetizzato:

- Si ritiene che le terre e rocce da scavo prodotte possano essere riutilizzate nelle aree CAS secondo quanto riportato nella documentazione presentata, a determinate condizioni, alle quali si rimanda;
- In merito alle possibili interferenze con la falda sottostante le aree oggetto di intervento e quindi ad un'interferenza ed aggravamento della contaminazione già esistente nella stessa, nel rispetto di prescrizioni alle quali si rimanda si ritiene che le opere in esame non costituiscano interferenza con le opere di bonifica previste sul sito oggetto di bonifica tale da non consentirne l'esecuzione;

si ritiene accettabile la proposta di cui al documento "Progetto riciclo acque TVB gestione terre e rocce da scavo - Relazione opere, indagini e procedure utilizzo TRS - Marzo 2024 – Rev. 2" di riutilizzo delle TRS con superamenti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/2006 (di seguito, per brevità, con C>CSCcolB), ferme restando tutte le prescrizioni di seguito riportate e contenute nel citato parere dell'ARPA Valle d'Aosta in data 23 maggio 2024, prot. n. 6709, acquisto agli atti del Dipartimento ambiente in pari data, prot. n. 4009/TA, e nel citato parere della S.C. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro in data 31 maggio 2024, prot. n. 52183, acquista agli atti del Dipartimento ambiente in pari data, prot. n. 4220/TA;

[...]3. In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo (di seguito TRS), per il loro utilizzo dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e le indicazioni riportate nel citato parere dell'ARPA Valle d'Aosta in data 23 maggio 2024, prot. n. 6709, acquisto agli atti del Dipartimento ambiente in pari data, prot. n. 4009/TA, e nel citato parere della S.C. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro in data 31 maggio 2024, prot. n. 52183, acquista agli atti del Dipartimento ambiente in pari data, prot. n. 4220/TA; inoltre:

3.1. Tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 1., le TRS con C>CSCcolB potranno essere riutilizzate solo nell'area di cantiere quindi solo nell'area indicata dalla Figura n. 15. Rappresentazione dei settori identificati in funzione della contaminazione e delle attività di scavo di p. 26 del documento "Progetto riciclo acque TVB gestione terre e rocce da scavo - Relazione opere, indagini e procedure utilizzo TRS - Marzo 2024 – Rev. 2", pertanto la relativa gestione è esclusa dalla disciplina sui rifiuti, e non potranno in nessun caso essere gestite come sottoprodotto; eventuali eccedenze di TRS con C>CSCcolB dovranno essere gestite come rifiuti, fatti salvi eventuali futuri progetti di bonifica/messa in sicurezza approvati ex art. 242 D.Lgs 152/2006;

3.2. Con riferimento all'area di stoccaggio TRS coincidente con l'attuale parco billette sopra la scarpata da riempire, le TRS da scavo conferite dovranno essere separate per provenienza e, dopo la caratterizzazione, per qualità (TRS con C<CSCcolB separate da TRS con C>CSCcolB);

3.3. Per la gestione delle TRS con C<CSCcolB come sottoprodotto, si dovrà rispettare il DPR 120/2017; in particolare, si ricorda che al momento dello scavo delle TRS che si intendono gestire come sottoprodotto il cantiere di destinazione deve essere in possesso di tutti i titoli abilitativi; [...]

4. Le aree di scavo, di scarifica o di scotico non dovranno essere lasciate a cielo aperto se non per il tempo strettamente necessario ad eseguire le lavorazioni previste; qualora nell'ambito

*dell'esecuzione dei lavori non sia possibile procedere subito alla pavimentazione impermeabilizzante, dovranno essere opportunamente protette con teli impermeabili;*

*5. Preso atto che, per l'ottenimento dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Aosta per il cantiere di cui trattasi (area indicata dalla Figura n. 15. Rappresentazione dei settori identificati in funzione della contaminazione e delle attività di scavo di p. 26 del documento "Progetto riciclo acque TVB gestione terre e rocce da scavo - Relazione opere, indagini e procedure utilizzo TRS - Marzo 2024 – Rev. 2") esso sarà suddiviso in sotto-cantieri, e preso atto di quanto emerso nella riunione della conferenza di servizi il 22 aprile 2024 in merito, si conferma di concordare con il fatto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 185 D.Lgs 152/2006 per l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti delle TRS impiegate nello stesso cantiere di produzione, si possa assumere a riferimento l'opera di realizzazione dell'impianto di trattamento acque interne denominato WTP a servizio del reparto TVB nella sua interezza, che interessa l'area indicata dalla già citata Figura n. 15; [...]*

*11. Tutte le aree oggetto d'intervento (e non occupate dai nuovi manufatti) dovranno essere ripristinate tramite asfaltatura eseguita secondo le modalità approvate con il provvedimento dirigenziale n. 3751 in data 25/08/2016, avente per oggetto "Approvazione del documento relativo a interventi di messa in sicurezza delle aree interessate da attività industriali CAS mediante la segregazione delle superfici esposte all'azione di lisciviazione da parte delle acque meteoriche e integrazione delle modalità e delle procedure tecniche e operative da applicare nell'ambito dei lavori di riqualificazione nelle aree denominate "aree ex area Cogne" oggetto di messa in sicurezza, di proprietà della Società Vallée d'Aoste Structure S.a r.l. di Aosta, approvate con i P.D. n. 6365/2010 e n. 582/2014."; la società Cogne Acciai Speciali S.p.A., una volta terminati i lavori, dovrà trasmettere alla Struttura scrivente la planimetria georiferita con il dettaglio degli interventi di asfaltatura impermeabilizzante messi in opera, per l'inserimento nella banca dati realizzata nell'ambito del tavolo tecnico relativo alla procedura ex art. 242 D.Lgs 152/2006 attiva sull'area;*

*12. Tutte le nuove pavimentazioni andranno raccordate con cura con quelle esistenti, con gli edifici e/o i manufatti presenti, per evitare discontinuità di qualunque sorta e scongiurare possibili infiltrazioni da parte delle acque meteoriche nel suolo;*

*13. Per quanto attiene ai materiali gestiti come rifiuti, con particolare riferimento ai materiali a base di CLS, murature di sostegno, asfalto, muretti e parapetti che sono stimati pari a circa 150 metri cubi e che si prevede vengano trasferiti al deposito inerti della CAS per essere gestiti come rifiuti, si ricorda che deve essere rispettata la normativa in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle fasi di deposito temporaneo prima della raccolta, di trasporto, di avvio a recupero e/o smaltimento. [...]*

*Si ricorda, infine, che le valutazioni riportate nella presente sono da intendersi secondo quanto concordato nel corso della conferenza di servizi riunitasi il 22 aprile 2024 ossia che, al fine di garantire la massima collaborazione e nell'economia ed efficienza dell'azione amministrativa, le valutazioni ex art. 242-ter D.Lgs 152/2006 fossero effettuate separatamente dai singoli Enti (S.O. scrivente, ARPA Valle d'Aosta e S.C. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta), fermo restando che i contenuti della presente nota sono comunque frutto di condivisione e coordinamento con gli Enti di cui sopra, effettuate sia nel corso della riunione della conferenza di servizi del 22/04/2024, sia successivamente, per le vie brevi.*

*Preso atto di quanto riportato dalla società Cogne Acciai Speciali S.p.A. nella propria nota in data 19 aprile 2024, prot n. 109/24, e ricordato che la conferenza di servizi, il 22 aprile 2024, aveva stabilito che la possibilità di collocare terre e rocce da scavo presso l'area interna denominata MW3, attualmente oggetto di un progetto approvato di messa in sicurezza ambientale presentato da*

*parte di VdA Structure, avrebbe dovuto essere valutata nell'ambito della messa in sicurezza dell'area, ovvero della procedura ex art. 242 D.Lgs 152/2006 gestita dalla scrivente Struttura, si resta in attesa della relativa proposta e si precisa che quanto riportato in merito a p. 41 del documento "Progetto riciclo acque TVB gestione terre e rocce da scavo - Relazione opere, indagini e procedure utilizzo TRS - Marzo 2024 - Rev. 2", in riferimento alla "Opzione 2 per cui si presenterà una domanda separata" per quanto sopra non è stato oggetto delle valutazioni di cui alla presente comunicazione."* ;

- considerato che l'operatività dell'impianto oggetto di domanda di autorizzazione permetterebbe un notevole risparmio degli emungimenti idrici da falda grazie al notevole ricircolo delle acque tecniche provenienti dal reparto TVB, unitamente al fatto che tale ricircolo consentirebbe la riduzione del volume totale di acque da trattare da parte del depuratore centrale consentendo un miglioramento dell'efficienza di abbattimento che si rifletterebbe sullo scarico in corpo idrico superficiale SA01, si ritiene l'opera permetta un risparmio della risorsa idrica, oltre che una possibile diminuzione degli impatti sul corpo idrico superficiale, conformemente agli obiettivi normativi. Le verifiche dell'efficientamento del funzionamento del depuratore centrale e le valutazioni sugli impatti allo scarico finale saranno oggetto di tavolo tecnico appositamente convocato;

- ritenuto, in base a quanto finora esposto, di procedere sia con la presa d'atto degli esiti istruttori sia della valutazione effettuata ai sensi dell'art. 242-ter come comunicati con la nota richiamata al precedente punto;

- verificato il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR 1878 del 28/12/2017, parte 1 punto B e parte 2 punto E;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

- richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 575 in data 22 maggio 2023 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di primo livello al sottoscritto;

#### DECIDE

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva condizionata della conferenza dei servizi;
- 2) di approvare, per quanto espresso in premessa, la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta, all'installazione di un nuovo impianto

di trattamento acque WTP decadenti dal TVB e all'installazione 7 torri evaporative CT30 + CT10 dello Stabilimento Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta;

- 3) di approvare l'installazione di n. 7 torri evaporative costituenti il punto di emissione denominato E110 il quale avrà le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

<i>Punto di emissione</i>	<i>Fasi lavorative</i>	<i>Sistema di abbattimento</i>	<i>Portata (Nm3/h)</i>	<i>Temperatura (°C)</i>	<i>Altezza da terra (m)</i>	<i>Diametro o lati del camino (m)</i>	<i>Tipo di impianto di abbattimento</i>	<i>Durata media dell'emissione</i>
<i>E110</i>	<i>Torri evaporative impianto TVB</i>	<i>Nessuno</i>	<i>Non definita</i>	<i>25</i>	<i>14</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Nessuno</i>	<i>24 h/giorno 7 gg/settimana 48 sett/anno</i>

- 4) di procedere all'integrazione della tabella presente al punto 3a) del P.D. 6011/2012, relativamente agli impianti non IPPC ricompresi in A.I.A. con la tabella riportata di seguito:

<i>Punto di emissione</i>	<i>Impianto/fase di processo</i>	<i>Sistema di abbattimento</i>	<i>Portata (Nm3/h)</i>	<i>Sostanza inquinante</i>	<i>Limiti di emissione</i>		<i>Frequenza autocontrollo</i>
					<i>Concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>)</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>	
<i>E110</i>	<i>Torri evaporative impianto TVB</i>	<i>Nessuno</i>	<i>Non definita</i>	<i>Vapore acqueo</i>	<i>Nessun limite di emissione previsto – nessun autocontrollo previsto</i>		

- 5) di stabilire che, per quanto concerne gli aspetti legati agli impatti acustici, il Gestore dovrà valutare la conformità del progetto ai valori limite previsti dalla normativa vigente sull'inquinamento acustico in riferimento alla rumorosità immessa nell'ambiente esterno e a quella immessa all'interno di ambienti abitativi;
- 6) di stabilire le seguenti prescrizioni per il Gestore:
- dovrà inviare, preliminarmente all'avvio dell'impianto, il piano di manutenzione che sarà effettivamente posto in atto in base a quanto sarà previsto dal costruttore dell'impianto; nel piano dovranno essere previste tutte le attività di verifica e manutenzione del sistema di trattamento utili al suo regolare ed efficiente funzionamento. In particolare dovranno essere definite le modalità e frequenze delle attività di asportazione delle scaglie dal fondo del sedimentatore tronco-conico, di controlavaggio dei filtri a sabbia, di allontanamento delle sostanze oleose separate dai sistemi di disoleazione e di verifica dello stato di riempimento degli ispessitori con relativo svuotamento periodico. Detto piano dovrà contenere anche indicazione del metodo ovvero della tecnologia che sarà utilizzato per le valutazioni periodiche (semestrali) dello stato di usura del fondo del sedimentatore tronco-conico. Tale controllo risulta fondamentale per la salvaguardia dello stato di qualità della falda sottostante;
  - dovrà essere istituito un registro di verifica e manutenzione del sistema di trattamento delle acque reflue nel quale devono essere riportati tutti gli interventi di verifica e di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli interventi di riparazione o sostituzione di parti dell'impianto, con indicazione della data dell'intervento/verifica, nominativo del

personale che ha effettuato l'intervento/verifica e descrizione dettagliata delle operazioni condotte;

- c) dovrà comunicare mediante nota tecnica inviata alle autorità regionali competenti in materia di AIA e Bonifiche e agli enti di controllo la quota assoluta sia del fondo dello scavo sia del fondo dell'impianto, con indicazione del franco dalla falda soggiacente, al fine di definire in modo univoco il franco dell'impianto rispetto al livello di falda. Tale indicazione deve essere sia oggetto di integrazione documentale sia oggetto di conferma a seguito della realizzazione del manufatto SP10;
  - d) sarà necessario realizzare, entro la conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto, un piezometro di monte maggiormente rappresentativo: l'individuazione di tale punto di monitoraggio dovrà essere concordato mediante sopralluogo congiunto con gli enti regionali in materia di AIA e Bonifiche e gli enti di controllo; il piezometro A099 sarà comunque mantenuto in monitoraggio al fine di monitorare lateralmente l'area dell'impianto e della nuova estensione laterale del piazzale. La frequenza di monitoraggio su tale pozzo risulta essere quella attualmente applicata dal Gestore che potrà essere oggetto di revisione nell'ambito del pertinente tavolo tecnico;
  - e) la valutazione speditiva della presenza di idrocarburi mediante sonda freaticometrica dovrà essere effettuata con una frequenza più serrata nel primo anno di funzionamento a regime dell'impianto, ovvero con frequenza quindicinale, effettuata in modalità manuale da personale che dovrà risultare adeguatamente formato. I dati raccolti saranno oggetto di valutazione nell'ambito del tavolo tecnico relativo ai monitoraggi dei possibili impatti sulla falda e la frequenza ridefinita in base alle valutazioni effettuate;
- 7) di stabilire che nel caso in cui in corso di realizzazione dell'opera dovessero rendersi necessarie attività di pompaggio delle acque di falda, il Gestore dovrà tempestivamente farne richiesta alle autorità regionali competenti essendo che tale attività deve essere oggetto di preliminare valutazione e approvazione;
- 8) di acquisire, in base a quanto riportato in premessa, la valutazione positiva alla realizzazione delle opere oggetto di valutazione relativamente all'ambito di applicazione dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 9) di stabilire, in base alla valutazione positiva richiamata al punto precedente, che:
- a) nell'area in esame è ammissibile il riutilizzo di TRS con concentrazioni maggiori delle CSC nello stesso cantiere di produzione, in quanto non costituisce delocalizzazione di una sorgente secondaria di contaminazione nota e in quanto le aree industriali saranno progressivamente oggetto di interventi di messa in sicurezza mediante interruzione del percorso di lisciviazione, a condizione che le TRS siano comunque oggetto di migliore o pari segregazione rispetto alla condizione originale e che non siano posizionate a profondità prossime al livello di falda. La porzione più profonda dello scavo sia riempita con TRS conformi alle CSC, tenendo traccia documentale delle profondità di posa delle TRS di diversa qualità;
  - b) le terre e rocce da scavo prodotte possano essere riutilizzate nelle aree CAS secondo quanto riportato nella documentazione presentata, precisando, tra l'altro, che:
    - i. in assenza della approvazione formale di progetti di messa in sicurezza che prevedano il riutilizzo di TRS con concentrazioni superiori alle CSC, potranno essere riutilizzate solo nell'area di cantiere del progetto oggetto di approvazione (scarpata e "scale pit");
    - ii. tutte le aree oggetto del cantiere devono essere restituite con una idonea pavimentazione superficiale, atta a limitare il percorso di lisciviazione ed

interrompere il percorso di esposizione alle polveri ed al contatto dermico; a tale scopo particolare attenzione andrà posta nel raccordo tra le aree asfaltate e le platee in cemento;

- 10) di stabilire che, in base alla valutazione richiamata al punto 8) precedente, ai sensi del D.Lgs. 81/08, spetta al datore di lavoro la valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione individuate a seguito della valutazione stessa ai sensi del d.lgs. 81/2008. In particolare, il Gestore deve provvedere:
  - a) alla nebulizzazione delle aree durante le attività di scavo e comunque ogni qualvolta vengano prodotte polveri;
  - b) alla copertura dei cumuli di terra con opportuni teli;
  - c) al campionamento dell'aria per la verifica del rispetto dei limiti di esposizione professionale. Qualora venisse rilevato un superamento di tali limiti dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.
  
- 11) di stabilire che, in base alla valutazione richiamata al punto 8) precedente, gli interventi e le opere previste dovranno essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con l'esecuzione e il completamento della bonifica, nel rispetto delle prescrizioni riportate nei citati pareri dell'ARPA Valle d'Aosta e della S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'AUSL della Valle d'Aosta richiamati nelle premesse e oggetto di invio al proponente unitamente al verbale della conferenza dei servizi;
  
- 12) di stabilire che, in base alla valutazione richiamata al punto 8) precedente, in merito all'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 al sito di cui trattasi si ritiene accoglibile la proposta di cui al documento "Progetto riciclo acque TVB gestione terre e rocce da scavo - Relazione opere, indagini e procedure utilizzo TRS - Marzo 2024 – Rev. 2" di riutilizzo delle TRS con superamenti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (di seguito, per brevità, con C>CSCcolB);
  
- 13) di stabilire che, in base alla valutazione richiamata al punto 8), in base a quanto stabilito al punto precedente in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo (di seguito TRS), per il loro utilizzo dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e le indicazioni riportate nel citato parere dell'ARPA Valle d'Aosta e nel citato parere della S.C. Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro, inoltre:
  - a) le TRS con C>CSCcolB potranno essere riutilizzate solo nell'area di cantiere quindi solo nell'area indicata dalla Figura n. 15. *Rappresentazione dei settori identificati in funzione della contaminazione e delle attività di scavo* di p. 26 del documento "Progetto riciclo acque TVB gestione terre e rocce da scavo - Relazione opere, indagini e procedure utilizzo TRS - Marzo 2024 – Rev. 2"; pertanto, la relativa gestione è esclusa dalla disciplina sui rifiuti, e non potranno in nessun caso essere gestite come sottoprodotto; eventuali eccedenze di TRS con C>CSCcolB dovranno essere gestite come rifiuti, fatti salvi eventuali futuri progetti di bonifica/messa in sicurezza approvati ex art. 242 D.Lgs 152/2006;
  - b) con riferimento all'area di stoccaggio TRS coincidente con l'attuale parco billette posto a monte della scarpata da riempire, le TRS da scavo conferite dovranno essere separate per provenienza e, dopo la caratterizzazione, per qualità (TRS con C<CSCcolB separate da TRS con C>CSCcolB);
  - c) per la gestione delle TRS con C<CSCcolB come sottoprodotto, si dovrà rispettare il DPR 120/2017; in particolare, si ricorda che, al momento dello scavo delle TRS che si

intendono gestire come sottoprodotto, il cantiere di destinazione deve essere in possesso di tutti i titoli abilitativi;

- 14) di stabilire che, in base alla valutazione richiamata al punto 8) precedente, il rispetto o meno delle CSC per le TRS escavate e quindi la loro destinazione dovrà essere necessariamente confermata dalle ulteriori analisi eseguite in corso d'opera sul materiale escavato come previsto nella documentazione valutata. Particolare attenzione in merito, andrà posta alla verifica delle TRS che verranno ubicate nello scavo dello "scale pit" e alla quota residua degli "scotichi" (al netto della pavimentazione) ad oggi considerata con concentrazioni inferiori alle CSC;
- 15) di stabilire che, in base alla valutazione richiamata al punto 8) precedente, il gestore tenga traccia delle ulteriori caratterizzazioni eseguite in corso d'opera e delle effettive destinazioni (comprensivo dei volumi ivi riportati) delle terre e rocce da scavo in funzione delle succitate caratterizzazioni;
- 16) di stabilire che, in base alla valutazione richiamata al punto 8) precedente, il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
  - a) le aree di scavo, di scarifica o di scotico non dovranno essere lasciate a cielo aperto se non per il tempo strettamente necessario ad eseguire le lavorazioni previste; qualora nell'ambito dell'esecuzione dei lavori non sia possibile procedere subito alla pavimentazione impermeabilizzante, dovranno essere opportunamente protette con teli impermeabili;
  - b) la società Cogne Acciai Speciali S.p.A. dovrà trasmettere un report sui monitoraggi eseguiti in fase di start-up, fermo restando che, qualora emergessero criticità, le stesse dovranno essere notificate nel minor tempo possibile alle autorità regionali competenti in materia di AIA, bonifiche e all'ARPA VDA;
  - c) tutte le aree oggetto d'intervento (e non occupate dai nuovi manufatti) dovranno essere ripristinate tramite asfaltatura eseguita secondo le modalità approvate con il provvedimento dirigenziale n. 3751 in data 25/08/2016, avente per oggetto *"Approvazione del documento relativo a interventi di messa in sicurezza delle aree interessate da attività industriali CAS mediante la segregazione delle superfici esposte all'azione di lisciviazione da parte delle acque meteoriche e integrazione delle modalità e delle procedure tecniche e operative da applicare nell'ambito dei lavori di riqualificazione nelle aree denominate "aree ex area Cogne" oggetto di messa in sicurezza, di proprietà della Società Vallée d'Aoste Structure S.a r.l. di Aosta, approvate con i P.D. n. 6365/2010 e n. 582/2014."*;
  - d) la società Cogne Acciai Speciali S.p.A., una volta terminati i lavori, dovrà trasmettere alla Struttura regionale competente in materia di bonifiche di siti contaminati la planimetria georiferita con il dettaglio degli interventi di asfaltatura impermeabilizzante messi in opera, per l'inserimento nella banca dati realizzata nell'ambito del tavolo tecnico relativo alla procedura ex art. 242 D.Lgs 152/2006 attiva;
  - e) tutte le nuove pavimentazioni andranno raccordate con cura a quelle esistenti, agli edifici e/o i manufatti presenti, per evitare discontinuità di qualunque sorta e scongiurare possibili infiltrazioni da parte delle acque meteoriche nel suolo;
  - f) per quanto attiene ai materiali gestiti come rifiuti, con particolare riferimento ai materiali a base di CLS, murature di sostegno, asfalto, muretti e parapetti (che sono stimati pari a circa 150 metri cubi e che si prevede vengano trasferiti al deposito inerti della CAS per essere gestiti come rifiuti), si ricorda che deve essere rispettata la normativa in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle fasi di deposito temporaneo prima della raccolta, di trasporto, di avvio a recupero e/o smaltimento;

- 17) di prendere atto che, nell'ambito della gestione delle terre e rocce da scavo, il proponente ha dichiarato la disponibilità da parte del Gestore della discarica di rifiuti speciali non pericolosi di Pontey, soc. consortile Pontey a r.l., a ricevere le Terre e Rocce da Scavo in esubero dal progetto come sottoprodotto da utilizzare quale ricopertura periodica degli abbancamenti di rifiuti, aventi caratteristiche idonee allo scopo;
- 18) di stabilire che il proponente provveda ad inviare il programma di avanzamento dei lavori presentato in sede di conferenza dei servizi al fine di avere una continua informativa relativa alle operazioni di cantiere in fase di esecuzione;
- 19) di stabilire che la richiesta avanzata dal Gestore in sede di conferenza dei servizi relativa alla possibilità di posizionare terre e rocce da scavo presso l'area interna denominata MW3, attualmente oggetto di un progetto approvato di messa in sicurezza ambientale presentato da parte di VdA Structure, dovrà essere valutata nell'ambito della messa in sicurezza dell'area, ovvero della procedura ex art. 242 D.Lgs. 152/2006 gestita dalla competente Struttura regionale in materia di bonifiche che rimane, quindi, in attesa della relativa e specifica richiesta da parte del gestore, da valutare nell'ambito della messa in sicurezza dell'area, come riportato nel verbale della Conferenza dei servizi. Allo stesso modo non si ritiene accoglibile la proposta di utilizzare l'area posta a SUD del parcheggio pluripiano di via I° Maggio quale deposito di terre e rocce da scavo, in considerazione di quanto emerso in fase di Conferenza dei servizi richiamata;
- 20) di stabilire, in base a quanto riportato in premessa, che il presente provvedimento non costituisce valutazione in ambito urbanistico, ovvero che il presente procedimento non è inclusivo dei titoli abilitativi in materia edilizia e che il proponente dovrà provvedere autonomamente ad adempiere alla normativa di settore presso il competente organo comunale;
- 21) di stabilire, in base a quanto richiamato nelle premesse, che l'Amministrazione regionale competente in materia di A.I.A. provveda alla convocazione dei seguenti tavoli tecnici per la valutazione di specifici aspetti ambientali:
  - a) valutazione della gestione delle acque reflue al fine di monitorare la reciproca interazione tra l'impianto oggetto di valutazione e il depuratore posto a valle, ovvero generante lo scarico finale SA01; in tale ambito sarà valutato anche il piano di manutenzioni che il Gestore dovrà inviare, come richiesto e riportato al punto 3, letta a) precedente;
  - b) definizione dei monitoraggi dei possibili impatti sulla falda dell'opera sia in fase di costruzione che in fase di esercizio;
- 22) di stabilire che fino alla ridefinizione dei monitoraggi previsti sui pozzi presenti nell'area, il proponente è tenuto a proseguire i medesimi nelle modalità operative attuali, integrando i medesimi con le rilevazioni richieste relativamente agli idrocarburi nei pozzi ritenuti di monte/valle del futuro impianto;
- 23) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società "COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A." e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., così come di prevederne la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione relativa alle A.I.A.;
- 24) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE  
- Xavier CORNAZ -

IL COORDINATORE  
- Luca FRANZOSO -



LUCA FRANZOSO

**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

---

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Annotazioni a scritture contabili

---

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 22/08/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO